

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2018/19

SCHEDA TECNICA UIL SCUOLA

Anche per l'anno scolastico 2018/19, il personale di ruolo della scuola ha facoltà di partecipare alla mobilità annuale, potendo richiedere di prestare servizio - per un anno, salvaguardando la propria titolarità - presso una istituzione scolastica diversa da quella in cui si è titolari. Attraverso l'assegnazione provvisoria (istituto diverso dalla utilizzazione)¹, è possibile partecipare alle predette operazioni di mobilità annuale, avendone i requisiti. Segue la nostra nota tecnica di approfondimento.

SCADENZA DELLE DOMANDE

Le scadenze non sono state ancora stabilite. Verranno fissate dopo la registrazione del contratto integrativo.

CONDIZIONI PER POTER RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

È POSSIBILE RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER UNO DEI SEGUENTI MOTIVI:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.

Il superamento dell'anno di prova non è un requisito per poter richiedere assegnazione provvisoria nel proprio ordine o grado di scuola.

Eliminato il requisito della convivenza per avvicinarsi al genitore. Chiarito che fra i conviventi rientrano anche i parenti e gli affini.

¹ Per quanto riguarda le utilizzazioni l'unica novità di rilievo riguarda le utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici. È stato previsto che su eventuali disponibilità che dovessero risultare dopo le operazioni di utilizzo previste dall'art. 6 bis, possono essere utilizzati docenti di ruolo in possesso del titolo solo in assenza di aspiranti supplenti abilitati inseriti a pieno titolo nelle relative graduatorie di istituto.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ

L'assegnazione provvisoria all'interno della provincia in cui è ubicato l'ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado.

Può richiedere l'assegnazione provvisoria anche il docente assunto con decorrenza giuridica al 1/9/2017.

Può essere inoltre richiesta anche dal docente che ha ottenuto trasferimento inter-provinciale, ma per un comune diverso da quello in cui ha la precedenza prevista dall'art. 13 del CCNI dell' 11 aprile 2017.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRA PROVINCIA

Confermata l'eliminazione del blocco triennale per chi richiede assegnazione provvisoria per altra provincia.

L'assegnazione provvisoria potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati.

L'assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se:

- il docente ha presentato domanda di mobilità e non l'ha ottenuta o non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento;
- il docente ha ottenuto la mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall'art 13 del CCNI dell'11 aprile 2017.

NUMERO PROVINCE E SCUOLE ESPRIMIBILI

È possibile richiedere una sola provincia. Eliminato l'obbligo di esprimere tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di poter esprimere scuole di altri comuni.

Si possono indicare fino a 20 preferenze per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

- si esprimeranno solo le scuole, se si tratta di assegnazione provvisoria all'interno della provincia di titolarità;
- si esprimeranno le scuole e il codice sintetico della provincia, se si tratta di assegnazione provvisoria per altra provincia.

Ai fini del ricongiungimento è sufficiente esprimere come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento. In subordine è possibile esprimere scuole di altro comune.

PRECEDENZE

Confermate tutte le tipologie di precedenza già presenti lo scorso anno. La precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni continua a precedere l'assistenza all'unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRE CLASSI DI CONCORSO O POSTI DI GRADO DIVERSO



L'assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIE SU POSTO DI SOSTEGNO SE IN POSSESSO DEL TITOLO SPECIFICO



L'assegnazione provvisoria può essere altresì richiesta per altra tipologia di posto per il quale si posseda lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. I posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI SU POSTO DI SOSTEGNO SE IN POSSESSO DEL TITOLO SPECIFICO



- È stata modificata la sequenza 36 delle operazioni che riguarda l'assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione;
- È stato specificato che in caso di concorrenza tra titolari su sostegno e titolari su posto comune o classe di concorso prevale l'istanza del docente titolare di sostegno.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI SU POSTO DI SOSTEGNO SE SPROVVISTI DI TITOLO SPECIFICO

Il personale docente, in possesso dei requisiti relativi al ricongiungimento (art. 7), che sta per concludere il corso di specializzazione o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato, può essere assegnato sui posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle GaE e I/II fascia di istituto.

La richiesta di posti di sostegno può essere presentata da tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui sopra.

Nelle operazioni avranno priorità, nell'ordine:

1. genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g));
2. genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l));
3. genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m));

ORDINE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.

L'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SU SPEZZONI E PART TIME

Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.

Per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

I CASI IN CUI NON PUÒ ESSERE RICHIESTA L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

- non può essere richiesta l'assegnazione provvisoria all'interno del comune di titolarità (comprese le città cosiddette metropolitane);
- non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l'inizio dell'anno scolastico 2018/19;
- non può essere richiesta l'assegnazione provvisoria per più province.

- non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l'anno scolastico 2018/19;
- non sono consentite assegnazioni provvisorie per chi ha ottenuto trasferimento nella provincia di ricongiungimento, tranne per chi ha ottenuto il trasferimento con precedenza art. 13 ma non ha ottenuto il comune di assistenza/residenza, o nei casi previsti dall'art. 13 del CCNI 2017/18 prorogato per il 2018/19.

ORDINE DELLE PREFERENZE



È stato chiarito che l'ordine delle preferenze sarà valutato seguendo la graduatoria redatta per il ricongiungimento.

Si segue quindi una sola graduatoria riferita alle precedenze e al punteggio del ricongiungimento.

A parità di precedenze e punteggio vale la maggiore età anagrafica.

SCHEDA TECNICA REALIZZATA DALLA UIL SCUOLA

A cura di:

Pasquale Proietti, Paolo Pizzo e Mauro Colafato

www.uilscuola.it